

(N. 1155)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1950

**Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza
agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.**

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accluso disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri, si stabilisce l'aumento delle indennità speciali agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia istituite con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Tali indennità, rimaste immutate nella loro misura originaria, si appalesano attualmente inadeguate in rapporto al più elevato costo della vita e sono oramai lungi dall'essere quel compenso proporzionato, che si era inteso assicurare agli agenti in servizio nelle sedi disagiate della Sardegna e dell'Arcipelago toscano, nelle zone malariche e

nei sanatori giudiziari. Si è pertanto manifestata la necessità di ristabilire la proporzione già prima esistente, allo scopo anche di evitare che il personale cerechi, con ogni pretesto, di sottrarsi al servizio negli istituti suddetti.

Con lo stesso schema le indennità di che trattasi sono state estese anche al personale in servizio negli istituti penali di Porto Azzurro, Santo Stefano, Favignana e Ustica, perchè le località in cui i medesimi sorgono, offrono condizioni di vita egualmente disagiate.

Il Ministero del tesoro con lettera del 16 settembre 1949, n. 149107 ha già comunicato la propria adesione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 è modificato come segue:

Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, nelle case penali e nelle colonie dell'Arcipelago toscano, nelle case penali di Santo Stefano e di Favignana, nelle carceri giudiziarie di Ustica e negli stabilimenti di qualsiasi genere distaccati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennità giornaliere:

per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici lire 10,00;

per le colonie e per le case penali dell'Arcipelago Toscano, per le case penali di San Stefano e di Favignana e per le carceri giudiziarie di Ustica lire 14,00;

per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna lire 16,00;

per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche lire 20,00.

Art. 2.

Al maggiore onere finanziario, derivante dalla attuazione della presente legge, si farà fronte coi fondi già stanziati sul capitolo 59 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e suoi Capitoli corrispondenti per i futuri esercizi finanziari.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana.